REGOLAMENTO (CEE) N. 3001/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2561/90 che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali [1], in particolare l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 2485/91 [3], stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88;

considerando che, per maggior chiarezza, occorre allineare le disposizioni relative alla procedura di vincolo di merci al regime del deposito doganale in un certo tipo di deposito alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2503/88 e alla definizione di questo tipo di deposito figurante nel regolamento (CEE) n. 2561/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato depositi doganali e zone franche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2561/90 è modificato come segue:

1) L'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 23*

1. Le procedure previste dal presente capitolo si applicano a tutti i depositi doganali, ad eccezione dei depositi di tipo F.

2. Per quanto riguarda i depositi di tipo B, viene applicata la sola procedura prevista dall'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), con l'esclusione della possibilità di utilizzare un documento commerciale.

Quando nel documento amministrativo non figurino tutti gli elementi previsti nell'allegato III/A gli elementi mancanti devono essere indicati nell'acclusa domanda di vincolo al regime. »

2) Il testo dell'articolo 29, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Nei depositi di tipo B l'ufficio di controllo conserva le dichiarazioni di vincolo al regime di cui all'articolo 14 o i documenti amministrativi utilizzati per tale vincolo per controllarne l'appuramento. Non viene tenuta contabilità di magazzino.

Fatte salve le altre disposizioni comunitarie relative alla conservazione dei documenti doganali, l'ufficio di controllo può stabilire, nel quadro della propria organizzazione amministrativa, determinati termini per la conservazione in loco di queste dichiarazioni o di questi documenti. Tali termini possono essere prorogati.

Se alla scadenza di tali termini alle merci cui la dichiarazione o il documento si riferisce non viene assegnata una delle destinazioni di cui all'articolo 21 del regolamento di base, l'ufficio di controllo chiede che venga assegnata loro una di tali destinazioni o che il documento iniziale di vincolo al regime delle merci considerate venga sostituito da una nuova dichiarazione in cui figurino tutti gli elementi della precedente dichiarazione o del precedente documento. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 228 del 17. 8. 1991, pag. 34.